

Deliberazione n. 53 del 7 giugno 2018

OGGETTO: *Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio.*

Schema di deliberazione n. ----- del -----

Verbale n. 13

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Adriano	PALOZZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

su proposta del Presidente

VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento ed in particolare il Capo III, del Titolo II che disciplina le Segreterie delle strutture di diretta collaborazione nonché il personale ad esse assegnato;

VISTO l'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone alle pubbliche amministrazioni di poter procedere ad assunzioni con tipologia flessibile, nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;

VISTO l'articolo 19, comma 5, della legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4, che prevede che: *“la spesa annua per l'assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro o per prestazioni di lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”*;

RITENUTO opportuno procedere, anche in un'ottica di riduzione dei costi di funzionamento delle strutture di supporto agli organi di direzione politica, ad una revisione, con riferimento al personale alle stesse assegnato, sia dei relativi trattamenti onnicomprensivi annui, sia della consistenza delle dotazioni;

RITENUTO pertanto di apportare al Regolamento le necessarie modifiche;

all'unanimità dei presenti ed in seduta stante

Delibera

1. di apportare al Regolamento le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 9, dopo il comma 3, è inserito il seguente: << **3.bis** I Presidenti delle commissioni permanenti e speciali possono avvalersi di complessive due ulteriori unità di personale regionale su designazione, nel limite di una unità, da parte di ciascun vicepresidente.>>;

- b) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all'alinea del comma 3, le parole: "cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "tre unità";
 - 2) al primo periodo della lettera c), del comma 3, le parole da: "di tre unità" a: "categoria D." sono sostituite dalle seguenti: "di una unità.";
 - 3) al terzo periodo della lettera c), del comma 3, le parole da: "Le unità" a: "tempo parziale." sono sostituite dalle seguenti: "L'unità, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa pubblica, può essere divisa in contratti a tempo parziale.";
- c) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3 bis. Il trattamento onnicomprensivo annuo quantificato per il personale di cui al presente articolo dall'articolo 9, comma 5 bis è ridotto nella misura del 12 per cento per il responsabile di cui al comma 2 del medesimo articolo.";
- d) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Il trattamento onnicomprensivo annuo quantificato per il personale di cui al presente articolo, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7, comma 7 bis, dall'articolo 8, comma 5 bis, dall'articolo 10, comma 3 bis è ridotto, ad esclusione dei responsabili, ove previsti, nella misura del 12 per cento.

2 ter. Il trattamento onnicomprensivo annuo quantificato per il personale di cui al presente articolo dall'articolo 9, comma 5 bis è ridotto nella misura del 12 per cento.";
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori